

# **COMUNE DI SURBO**

## **PROVINCIA DI LECCE**

### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 35 del 12.07.2022	<b>OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di C.C. n. 45 del 30/06/2022 “Art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000. Riconoscimento legittimità e provvedimento di ripiano debiti fuori bilancio derivanti dalla sentenza CTP di Lecce n. 1252 del 22/02/2021.”</b>
---------------------------------	---

Il sottoscritto Revisore unico del Comune di Surbo (LE),

**Premesso** che:

- è pervenuta richiesta con la quale si chiede di esprimere il parere, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 6, del D.Lgs. 267/2000 – sulla proposta di deliberazione di C.C. n. 46 del 30/06/2022 “Art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000. Riconoscimento legittimità e provvedimento di ripiano debiti fuori bilancio derivanti dalla sentenza CTP di Lecce n. 1252 del 22/02/2021;
- l’art. 194 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modificazioni dispone, tra le altro, che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- la sentenza CTP di Lecce n. 479 del 22/02/2021 ha definito il giudizio sul ricorso R.G. 557/2020, condannando il Comune di Surbo al pagamento delle spese processuali ammontanti a € 300,00 oltre accessori come per legge in favore degli avv. difensori antistatari, per un importo complessivo pari a € 467,74;

**Considerato** che:

- la summenzionata sentenza rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall’art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267 del 2000, con la conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale, con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all’esterno dello stesso (sul cui contenuto l’Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

**Tenuto conto** che:

- il debito complessivo ammonta a € 467,74 e trova regolare copertura sul Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, annualità 2022;
- sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri preventivi prescritti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in relazione alla regolarità tecnica e contabile;

## **ESPRIME**

il proprio **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000. Riconoscimento legittimità e provvedimento di ripiano debiti fuori bilancio derivanti dalla sentenza CTP di Lecce n. 1252 del 22/02/2021.”

Si raccomanda l’Ente di trasmettere il provvedimento oggetto del presente parere – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 – alla Procura della Corte dei Conti entro i termini previsti dalla legge.

datato e firmato digitalmente il 12/07/2022

Il Revisore unico  
Agostino Beverelli